



Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

(originariamente approvato con Del. C.C. 46 del 05.11.2015)

Nuova stesura approvata con deliberazione C.C. n.

8 del 24-03-2025

INDICE GENERALE

Titolo. I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità
Art. 3	Modalità
Art. 4	Ambito di applicazione ed interventi
Art. 5	ISEE
Art. 6	Domande e termini del procedimento
Titolo. II	ACCESSO AL BANCO ALIMENTARE
Art. 7	Criteri di attivazione
Titolo. III	SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE E/O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ATTRaverso Percorsi d'Inserimento Socio-Lavorativo
Art. 8	Finalità e caratteristiche
Art. 9	Attivazione inserimento socio-lavorativo
Titolo. IV	SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE PARTICOLARE EMERGENZA E/O FRAGILITÀ SOCIALE
Art. 10	Finalità e caratteristiche
Art. 11	Domanda di sostegno
Art. 12	Sostegno concedibile
Art. 13	Termine per l'esame delle domande
Titolo. V	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO
Art. 14	Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato disposti d'ufficio
TITOLO. VI	AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Art. 15	Finalità e requisiti di accesso
Art. 16	Casi particolari
Art. 17	Termini per presentazione delle domande di agevolazione rette scolastiche e riconoscimento del beneficio
Art. 18	Calcolo
Art. 19	Limite massimo dell'importo dell'agevolazione
Art. 20	Termini per presentazione della documentazione per definizione tariffa di nido d'infanzia

Titolo. VII	ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI
Art.21	Atre prestazioni sociali
Titolo. VIII	ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E AI NUCLEI CHE PRESENTANO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE
Art. 22	Finalità
Art. 23	Verifiche
Art. 24	Accertamenti
Art. 25	Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche
Art. 26	Esiti delle verifiche ed accertamenti
Art. 27	Modalità verifiche ed accertamenti
Titolo. IX	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28	Disponibilità finanziaria
Art. 29	Entrata in Vigore
Art. 30	Regolamenti Comunali Vigenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

- a. Il presente regolamento si colloca nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato interventi e servizi sociali" n. 328/2000 e alla Legge della Regione Emilia Romagna n.2/2003 intitolata "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" per la concreta attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione Italiana.
- b. Il presente Regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) regolata dai seguenti atti normativi:
 - D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, che approva il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE;
 - Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del DPCM 159/2013";
 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 203 del 25/08/2021, recante la disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente;
 - decreto del Ministero del Lavoro n. 407 del 13 dicembre 2023 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013 a far data dal 1° gennaio 2024;
 - D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2025, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"
- c. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) quale strumento utilizzato per valutare la situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate. La valutazione della condizione economica è contestuale all'analisi della sussistenza degli ulteriori criteri enunciati nel regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Portomaggiore nell'ambito dei Servizi alla Persona.
- d. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate da parte delle persone e delle famiglie residenti nel Comune di Portomaggiore, erogate dal Comune anche con il tramite della propria ASP "Eppi-Manica-Salvatori".

ART. 2 – FINALITÀ

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale portuense secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

- b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.

ART. 3 – MODALITÀ

- a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE e di altre modalità indicate nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.
- b. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED INTERVENTI

- a. Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento che rappresentano il sistema di Welfare Territoriale del Comune di Portomaggiore sono le seguenti:
 - Accesso al Banco Alimentare;
 - Sostegno a persone svantaggiate e/o rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento socio-lavorativo;
 - Sostegno a famiglie con minori in situazioni di particolare emergenza e/o fragilità sociale;
 - Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzato;
 - Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi;
 - Altre prestazioni sociali previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamento;

ART. 5 – ISEE

- a. L'ISEE richiesto per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento differisce sulla base della tipologia della prestazione richiesta. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 6 del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii. Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 7 del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii.
- b. Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta di norma un'unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE in corso di validità. In caso di erogazione di prestazioni continuative che non coincidono con i termini di validità dell'ISEE il servizio competente stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle nuove domande con la quale l'utente autorizza l'ente a scaricare la nuova dichiarazione ISEE dalla Banca Dati dell'INPS.
- c. Non saranno accettate istanze di contributi/agevolazioni sulla base di attestazioni ISEE con omissioni o difformità. Il richiedente la prestazione dovrà presentare nuova DSU od

- idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, nei tempi procedurali previsti, pena il rigetto dell'istanza;
- d. Ai sensi dell'art. 10 c.2 DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. L'effetto di tale nuova dichiarazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
 - e. L'ISEE può essere sostituito da un altro indicatore, definito "ISEE corrente" calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. Le prestazioni richieste nel periodo di validità dell'ISEE Corrente continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l'indicatore.

ART. 6 – DOMANDE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

- a. L'accesso alle prestazioni sociali avviene tramite presentazione di apposita domanda, di norma con modalità on-line, volta ad ottenere lo specifico intervento, nella quale dichiarare, sotto forma di auto dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, lo stato di bisogno socio-economico del richiedente e del suo nucleo familiare. L'istanza dovrà essere corredata delle informazioni, dei dati e della documentazione previste per la specifica prestazione.
- b. L'utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che potranno essere effettuate verifiche da parte degli uffici preposti.
- c. Al fine dell'attivazione delle misure previste dai seguenti titoli:
 - Titolo III: Sostegno a persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale attraverso percorsi d'inserimento socio-lavorativo
 - Titolo IV: Sostegno a famiglie con minori in situazioni di emergenza o fragilità sociale
 - Titolo V: Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzatocostituisce elemento di valutazione indispensabile ai fini dell'ammissione al sostegno l'effettuazione di un colloquio approfondito tra utente e l'ufficio preposto finalizzato alla formulazione di una proposta progettuale condivisa, con istanza integrata dello specifico intervento richiesto.
- d. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e dell'eventuale proposta progettuale, il Dirigente competente assume apposito atto di accoglimento della stessa in caso di esito positivo dell'istruttoria, o, in alternativa, di diniego previo comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

TITOLO II

ACCESSO AL BANCO ALIMENTARE

ART. 7 – CRITERI DI ATTIVAZIONE

- a. Il Comune di Portomaggiore, al fine di realizzare azioni di contrasto alla povertà ed inclusione sociale, collabora con le associazioni del terzo settore per garantire un servizio di distribuzione e fornitura di alimenti, indumenti e generi di prima necessità attraverso il c.d. Banco Alimentare.
- b. L'accesso allo strumento del Banco Alimentare è rivolto ai cittadini residenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di precarietà economica e di svantaggio

sociale. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISEE socio sanitario compreso tra € 0,00 e €10.632,94 e da un valore complessivo del patrimonio mobiliare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) inferiore o uguale a € 12.500,00

- c. In deroga ai limiti di cui alla lettera b), l'intervento di cui al presente titolo è attivabile in via eccezionale, solo in casi di estrema difficoltà adeguatamente giustificati previa effettuazione di colloquio allo scopo di acquisire ulteriori informazioni sul reale stato di indigenza e sulla presenza di una rete parentale di supporto oppure previa richiesta dei Servizi Sociali Professionali Territoriali.
- d. I residenti in possesso dei requisiti ISEE possono accedere al Banco Alimentare previa la compilazione di apposita istanza nella quale dichiarare quanto segue:
- la composizione del nucleo familiare;
 - la consistenza del patrimonio immobiliare;
 - le entrate economiche ricorrenti di qualunque provenienza;
 - eventuali variazioni del patrimonio mobiliare rispetto ai dati desunti dalla DSU;
 - la situazione abitativa con costi connessi;
 - la presenza di una rete parentale/amicale di supporto;
 - la presenza di situazioni di particolare gravità, compresi stati riconosciuti di invalidità e dell'eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali Professionali Territoriali.
- e. A seguito dell'istruttoria viene elaborata una Scheda di Valutazione Personalizzata contenente la sintetica analisi della condizione socio-economica del nucleo frutto dell'istanza e di altre informazioni acquisite d'ufficio nonché, in funzione di tale analisi:
- la priorità di intervento (alta, media e bassa);
 - la durata dell'erogazione del servizio (di norma un anno).
- La Scheda di Valutazione costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di autorizzazione all'accesso al Banco Alimentare appositamente sottoscritto dal Dirigente competente. L'atto viene trasmesso al soggetto gestore al fine dell'attivazione del Servizio e all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- f. L'ente in fase di istruttoria si riserva l'effettuazione di un colloquio allo scopo di approfondire lo stato di effettivo bisogno del nucleo per una presa in carico strutturata e l'eventuale invio ai Servizi Sociali Professionali Territoriali dell'ASP "EPPI-MANICA-SALVATORI".

TITOLO III

SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGATE E/O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO PERCORSI D'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

ART. 8– FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale come previsto dall'art. 3, Titolo I L.R. 2/2003 attuativa della legge quadro n. 328/2000, finalizzato a fornire, con l'attivazione di inserimenti socio-lavorativi, un'opportunità di crescita personale attraverso l'acquisizione di conoscenze tecniche e il recupero/mantenimento di relazioni sociali per lo sviluppo di un progetto di vita autonomo. L'inserimento socio-lavorativo rappresenta uno strumento per ristabilire un minimo equilibrio fra i bisogni primari della persona e le sue capacità/volontà di farvi fronte per evitare il cronicizzarsi di situazioni di bisogno. L'inserimento socio-lavorativo non va pertanto inteso quale intervento di mera "assistenza" ma deve essere considerato un'opportunità di reinserimento attivo nella società.

- b. L'intervento di cui al presente titolo, messo in atto dal Comune anche attraverso l'ASP "EPPI-MANICA-SALVATORI", è attivabile per un valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare compreso tra € 0,00 e € 10.165,00. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- c. Per l'accesso al sostegno di cui al presente Titolo il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- essere residente nel Comune di Portomaggiore;
 - essere iscritto/a al Centro dell'Impiego;
 - non essere titolare di un contratto a tempo indeterminato;
 - di essere titolare di un contratto a tempo indeterminato ma contestualmente interessato da sospensioni dell'attività lavorativa, debitamente documentati;
 - non partecipare *ad altri* tirocini formativi o altre forme di inserimento socio-lavorativi promossi dai Servizi Sociali Territoriali dell'ASP "EPPI-MANICA-SALVATORI";
 - essere in condizioni idonee a svolgere attività socialmente utili;
- In mancanza di uno solo dei requisiti richiesti la domanda di inserimento socio-lavorativo non potrà essere accolta.

ART. 9 – ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

- a. L'inserimento socio lavorativo viene attivato dall'assistente sociale responsabile del caso, nell'ambito del progetto assistenziale condiviso con l'utente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti elencati nell'articolo precedente e previa valutazione delle condizioni di svantaggio e precarietà del nucleo di appartenenza, tenendo conto dei seguenti elementi:
- Composizione del nucleo;
 - Situazione abitativa;
 - Condizioni di multiproblematicità del nucleo familiare;
 - Temporalità dell'assenza di lavoro;
 - Presenza di forme di sostegno del nucleo diverse dal reddito da lavoro;
- b. All'interno del medesimo nucleo familiare potrà essere attivato un solo inserimento socio-lavorativo la cui durata è definita nell'ambito del progetto. L'inserimento può essere prorogato o rinnovato dall'assistente sociale responsabile del caso, tenuto conto dell'andamento del progetto.
- c. La gestione degli inserimenti socio-lavorativi avviene attraverso un sistema di tutoraggio attivato anche tramite soggetti terzi. Il Tutor, prima dell'avvio dell'inserimento socio-lavorativo, predisporrà una "Scheda Progetto Personalizzata" in cui riportare le attività da realizzare, le indicazioni operative e gli orari a cui l'utente dovrà attenersi.
- d. Il rapporto tra ente e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale. Detto rapporto non determina vincoli per l'ente e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti.
- e. Il contributo economico riconosciuto a fronte dell'inserimento socio-lavorativo è quantificato in €450,00 massimi per ciascun mese realizzato, da definirsi nell'ambito del progetto individualizzato tenuto conto delle risorse disponibili e del numero di inserimenti da attuare.
- f. L'inserimento socio-lavorativo può essere interrotto su richiesta dell'interessato. In caso di interruzione nella prima settimana di inserimento socio-lavorativo non sarà riconosciuto alcun contributo.

TITOLO-IV

SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE PARTICOLARE EMERGENZA E/O FRAGILITA' SOCIALE

Art. 10 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a. Il Comune di Portomaggiore, anche attraverso l'ASP "EPPI-MANICA-SALVATORI", realizza misure di sostegno al fine di supportare le famiglie residenti nel Comune di Portomaggiore nelle quali sia presente almeno un minore e che si trovino esposte a situazione di particolare emergenza e/o di fragilità sociale, dettato dalla presenza concomitante di diversi fattori di criticità.
- b. Lo scopo dell'intervento è quello di evitare evoluzioni negative di tali situazioni ed intervenire precocemente evitando degenerazioni.
- c. L'attivazione di tale intervento è subordinata a due condizioni:
 - 1. il possesso da parte del nucleo familiare di attestazione con valore ISEE, relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 10.632,94;
 - 2. l'effettuazione di un colloquio presso l'ufficio preposto per la verifica dello stato di emergenza e/o rischio di fragilità sociale derivane dalla perdita o dall'assenza di lavoro concomitante alla perdita o assenza della casa oppure a gravi pregiudizi alle condizioni igienico-sanitarie.
- d. A seguito del colloquio verrà elaborato un progetto di affiancamento della famiglia per fronteggiare la situazione di emergenza su apposita Scheda che dovrà essere formalmente condiviso dalla famiglia stessa.

Art. 11 – DOMANDA DI SOSTEGNO

- a. Annualmente d'ufficio attraverso emissione di apposito Avviso Pubblico vengono resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande, tenuto conto delle risorse economiche a tal fine destinate.

Art. 12 – SOSTEGNO CONCEDIBILE

- a. Al nucleo può essere erogato un contributo massimo di € 1.500,00= da quantificare in base alla situazione di emergenza e secondo le modalità definite dal servizio preposto in base al progetto di affiancamento.
- b. Tale contributo potrà considerarsi aggiuntivo rispetto alle misure riconosciute dal presente regolamento.
- c. Si darà corso all'erogazione di contributi nei limiti delle risorse disponibili per le predette specifiche finalità, secondo l'ordine di arrivo delle domande ed in base a quanto definito nell'avviso.

Art. 13 – TERMINE PER L'ESAME DELLE DOMANDE

- a. Il procedimento deve concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel corso del predetto termine dovrà essere elaborato e condiviso con la famiglia il menzionato progetto di affiancamento, quale elemento necessario per giungere all'accoglimento dell'istanza.

- b. Si osservano in ogni caso le previsioni normative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO

Art. 14 – CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO DISPOSTI D’UFFICIO

- a. L’intervento assistenziale “Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato” sostanzia l’erogazione da parte del Comune, anche attraverso dell’ASP “ EPPI-MANICA-SALVATORI”, di somme a favore di cittadini residenti in condizioni di grave ed eccezionale bisogno per cui l’intervento dell’Amministrazione si qualifica come necessario ed indifferibile.
- b. Possono beneficiare dei contributi straordinari su progetto sociale individualizzato le persone residenti nel Comune di Portomaggiore in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94 e che si trovino in situazione di precarietà e di alto rischio socio-sanitario, sulla base di una valutazione del servizio sociale comunale o del Servizio Sociale Professionale Territoriale. Si potrà prescindere dal limite ISEE nel caso di interventi a favore di minori o di disabili in carico ai Servizi Sociali Professionali Territoriali.
- c. Il riconoscimento di contributi straordinari si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità, dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’intervento assistenziale, e solo in via residuale qualora le altre misure contemplate nel presente regolamento non siano ritenute idonee ad affrontare la situazione di emergenza.
- d. Tali requisiti devono essere posti in luce nella relazione dei Servizi Sociali Comunali o dei Servizi Sociali Professionali Territoriali cui la persona o nucleo familiare bisognoso di assistenza è in carico. Tale relazione, che deve contemplare la quantificazione del contributo economico proposto, diviene il cardine dell’attivazione dell’intervento e si traduce nello specifico progetto individualizzato condiviso formalmente con la persona o il nucleo familiare bisognoso di assistenza.
- e. A tale scopo il soggetto destinatario dell’intervento dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria per l’individuazione del reale stato di bisogno e per la redazione del progetto assistenziale personalizzato.
- f. Le contribuzioni di cui al presente articolo possono essere erogate in varie forme tra cui l’anticipazione d’economato.
- g. Tale contributo, state il carattere di eccezionalità, deve considerarsi aggiuntivo rispetto alle misure riconosciute dal presente regolamento salvo diversa disposizione dirigenziale all’atto del riconoscimento dell’intervento.
- h. Il Dirigente preposto, ogni sei mesi relaziona alla Giunta circa la quantità e la tipologia di contributi straordinari riconosciuti.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI.

Art. 15 – FINALITÀ E REQUISITI DI ACCESSO

- a. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono volte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Portomaggiore per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:
 - refezione scolastica
 - trasporto scolastico
 - servizi estivi per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statali come disposto con deliberazione C.C. n. 11/2008
- b. L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore dell'attestazione ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni di valore pari o inferiore a € 10.632,94. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile. Indipendentemente dal valore ISEE, in presenza di un valore complessivo del patrimonio mobiliare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica superiore a € 12.500,00 la domanda di agevolazione di cui al presente titolo non potrà essere accolta.
- c. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente titolo l'utente, e per esso i componenti del suo nucleo familiare, non deve risultare moroso di tributi, imposte o rette comunali. Ai fini del presente regolamento sono considerate allo stesso modo le morosità che l'utente ha nei confronti dell'ente e/o nei confronti di enti e/o società cui il Comune di Portomaggiore si è affidato per la riscossione forzata dei propri crediti. In caso di morosità, per accedere ai benefici l'utente dovrà presentare documentazione che attesti il recupero o un piano di recupero delle morosità stesse.
- d. Per la quantificazione delle agevolazioni si fa rimando al calcolo di cui all'art. 18 del presente Regolamento .
- e. A fronte della presentazione della domanda di cui al successivo art. 17, l'ente, in fase di istruttoria, si riserva l'effettuazione di un colloquio allo scopo di approfondire lo stato di effettivo bisogno del nucleo per una presa in carico strutturata e l'eventuale invio ai servizi sociali professionali territoriali dell'ASP "EPPI-MANICA-SALVATORI".
- f. Relativamente ai servizi di nido d'infanzia comunale compreso il servizio estivo non si riconoscono le agevolazioni di cui al presente titolo avendo introdotto un'ampia articolazione tariffaria per fasce di ISEE. Al fine dell'assegnazione della tariffa i richiedenti dovranno presentare l'attestazione ISEE riferita ai redditi dell'anno precedente nonché altra documentazione contemplata per i casi particolari di cui al successivo articolo 16.

Art. 16 - CASI PARTICOLARI

- a. E' possibile concedere l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Portomaggiore in carico ai Servizi Sociali Professionali Territoriali - Area Minori, su esplicita richiesta di tali Servizi corredata da una dettagliata relazione sulla condizione socio-economica del nucleo familiare.

Art. 17 – TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE RETTE SCOLASTICHE E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

- a. Le domande di agevolazione per ottenere le esenzioni/riduzioni delle rette dei servizi scolastici ed educativi riferite all'anno scolastico che inizia nel mese di settembre di ogni anno devono essere presentate contestualmente all'iscrizione del bambino al servizio di refezione scolastica e/o trasporto scolastico nei termini previsti per l'accesso ai servizi

stessi (di norma entro il 31/05), tramite apposito portale web. L'istruttoria si dovrà concludere entro 30 giorni dai termini fissati.

Nel caso di iscrizione ai servizi nel corso dell'anno scolastico con contestuale richiesta di agevolazione, l'istruttoria si dovrà concludere entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e le agevolazioni, se dovute, sono concesse dalla data di accesso al servizio.

- b. Le agevolazioni concesse hanno validità per l'intero anno scolastico. L'utente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'art.5 del presente regolamento. In tal caso l'istruttoria si dovrà concludere entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e le agevolazioni saranno concesse, se dovute, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione delle domande.
- c. L'eventuale diniego della concessione delle agevolazioni è disposto nei termini di cui sopra previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Art. 18– CALCOLO

- a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 3.786,70, il richiedente ha diritto alla esenzione totale dal pagamento delle rette.
- b. Per un valore ISEE compreso fra € 3.786,71 e € 10.632,94 la quantificazione della percentuale di abbattimento della tariffa (costo pasto o retta servizio) è stabilita sulla base del seguente calcolo:

$$\text{Percentuale di abbattimento} = \frac{(\text{€ } 10.632,94 - \text{ISEE})}{(\text{€ } 10.632,94 - \text{€ } 3.786,70)} \times 100$$

$$\text{Quota retta a carico richiedente} = \text{Costo pasto/costo retta} - \text{percentuale di agevolazione}$$

Art. 19 - LIMITE MASSIMO DELL'IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE

- a. Indipendentemente dalla definizione della misura del sostegno di cui all'art. 22, l'importo massimo concedibile per anno scolastico a ciascun nucleo familiare è fissato secondo i seguenti parametri:
 - Servizio di Refezione: € 2.000,00
 - Servizio di Trasporto: € 1.500,00

Art. 20 - TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER DEFINIZIONE TARIFFA DI NIDO D'INFANZIA

- a. Ai fini della definizione della tariffa personalizzata di Nido d'Infanzia Comunale il genitore richiedente dovrà presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva unica redatta su modelli predisposti dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune in cui verrà dichiarato il valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
La documentazione per la definizione della tariffa personalizzata relativa alla frequenza del Nido d'Infanzia deve essere presentata all' Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Portomaggiore nei seguenti periodi:
 - dal 01 al 30 giugno di ogni anno;
 - dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, contestualmente alla conferma del posto, in caso di ammissioni al servizio di nido relative alle domande prevenute nel mese di Maggio;

- dal 01 al 10 settembre di ogni anno, nel caso di indisponibilità della dichiarazione sostitutiva unica nei termini sopra indicati oppure in altri casi debitamente circostanziati, che vanno autocertificati e opportunamente vagliati dalla Amministrazione;
 - il termine di cui sopra potrà essere esteso fino al 30 settembre nei casi eccezionali per cui vi sia una difficoltà oggettiva e debitamente documentata della indisponibilità della dichiarazione sostitutiva unica dal 01 al 10 settembre;
 - dal 7 al 15 gennaio di ogni anno con decorrenza della tariffa personalizzata a partire dal 1 febbraio;
 - contestualmente alla conferma del posto nel caso di nuova ammissione al servizio di nido nel corso dell' anno;
- b. In caso di mancata/incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente punto a), alla famiglia utente sarà applicata la vigente tariffa massima mensile, stabilita con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.
- c. E' in ogni caso esclusa la possibilità di rimborso delle somme già iscritte a ruolo.
- d. Le tariffe dei servizi scolastici ed educativi calcolate in base alla documentazione presentata hanno validità per l'intero anno scolastico. L'utente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento

TITOLO VII

ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI

Art.21 – ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI

- a. Le prestazioni sociali agevolate relative a:
- assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.)
 - canone sociale e.r.p.
 - esonero canoni di locazione alloggi E.R.P.
 - contributi a favore di persone con disabilità ai sensi della L.R. 29/1997
 - bonus elettrico per disagio fisico
 - contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
 - interventi di cui alla L.R. 14/2015
- sono disciplinate da specifiche norme di legge e da specifici regolamenti comunali.

TITOLO VIII

ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E AI NUCLEI CHE PRESENTANO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Art. 22 – FINALITÀ

- a. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'inequità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi.

- b. I controlli effettuati dagli uffici del Comune sulle autodichiarazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 23 - VERIFICHE

- a. Nel caso in cui nell'ambito della richiesta di prestazione sociale agevolata emerga una ISEE inferiore a € 7.200,00 l'ente si riserva di convocare il nucleo per un colloquio finalizzato all'acquisizione di ulteriori dichiarazioni ed elementi utili per verificare le effettive modalità di sussistenza della famiglia e per l'eventuale attivazione di altre azioni di sostegno.

ART. 24 – ACCERTAMENTI

- a. L'Ente si riserva di effettuare idonei accertamenti su nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate contemplate dal presente regolamento, e ai nuclei che presentano dichiarazioni sostitutive di certificazione ai fini della determinazione delle tariffe per il servizio di nido d'infanzia comunale. Tali accertamenti si possono distinguere in:
1. con riferimento ai destinatari, in:
 - Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura le cui modalità sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale;
 - Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari
 2. con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
 3. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto;
 - Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori
- Gli accertamenti hanno per oggetto:
- Dati anagrafici;
 - Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto
 - Dati economici, finanziari e patrimoniali
- b. L'Ente stabilisce di effettuare comunque controlli generalizzati (100% delle istanze) nel caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate con ISEE inferiore a € 5.000,00.

ART. 25 - PROCEDIMENTO PER GLI ACCERTAMENTI E/O VERIFICHE

- a. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio di procedura di accertamento e /o verifica, trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

- b. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

ART.26- ESITI DELLE VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- a. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni sostitutive Uniche, ai sensi dell'art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e per sé il suo nucleo familiare decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima documentazione. L'ente dispone la revoca dell'atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti.
- b. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.
- c. In caso di revoca di benefici, l'utente dovrà restituire le somme percepite indebitamente secondo le modalità del vigente Regolamento Comunale delle Entrate. Inoltre il dichiarante e il suo nucleo non potranno beneficiare di alcuna prestazione agevolata per almeno 2 anni, con la sola eccezione dei nuclei con minori segnalati dai Servizi Sociali Professionali Territoriali - Area Minori territorialmente competenti.
- d. Nel caso in cui siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e/o nella corredata documentazione richiesta (attestazione ISEE, Dichiarazione Sostitutiva Unica, ecc..), presentate ai fini della determinazione della tariffa del Nido d'Infanzia, verrà assegnata per l'intero anno scolastico la tariffa massima in vigore, con conseguente annullamento della tariffa personalizzata attribuita dall'ufficio preposto.

ART. 27 – MODALITÀ DI VERIFICHE E ACCERTAMENTI

- a. Il Dirigente responsabile dei servizi sociali comunali o altro dirigente responsabile del procedimento individua le modalità per l'effettuazione di accertamenti/verifiche di cui al presente titolo al fine di garantire il massimo rispetto delle norme contemplate dal presente regolamento, compatibilmente all'organizzazione funzionale del servizio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

- a. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

- a. Il presente regolamento, ed eventuali successive modificazioni/integrazioni, entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera C.C. di Consiglio Comunale di approvazione.

ART. 30 - REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI

- a. Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili le norme comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.